

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



## **Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID- 19)**

### **(Ordinanza 2 COVID-19)**

(Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci)

### **Modifica del 16 aprile 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero*  
ordina:

I

L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

#### *Art. 2 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all'epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario adottare segnatamente i provvedimenti seguenti:

- a. provvedimenti che limitino l'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio nonché l'importazione e l'esportazione di merci;

#### *Art. 3 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le persone interessate devono comprovare di soddisfare una delle condizioni summenzionate. La Segreteria di Stato della migrazione emana le istruzioni necessarie.

<sup>1</sup> RS 818.101.24

*Art. 3a* Divieto del turismo degli acquisti

È vietata l'importazione di merci attraverso un valico di frontiera terrestre da uno Stato limitrofo considerato Paese a rischio, se queste ultime sono state acquistate nell'ambito di un viaggio avvenuto esclusivamente a scopo di turismo degli acquisti.

*Art. 4, rubrica e cpv. 4*

Disposizioni sul traffico transfrontaliero delle persone e delle merci

<sup>4</sup> L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) può ordinare ed eseguire autonomamente la chiusura di piccoli valichi di frontiera terrestri secondari per il traffico delle persone e delle merci, se e fino a quando la situazione lo richiede. Comunica immediatamente al DFGP, al DATEC e al DFAE le chiusure ordinate. Contrassegna i valichi chiusi come tali e pubblica l'elenco aggiornato dei valichi terrestri aperti sul suo sito Internet.

*Art. 10f cpv. 2 lett. c e d, cpv. 3 lett. b, cpv. 4 e 5*

<sup>2</sup> È punito con la multa chi:

- c. viola le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e delle merci ai valichi di frontiera ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4.
- d. viola il divieto del turismo degli acquisti ai sensi dell'articolo 3a.

<sup>3</sup> Le seguenti violazioni possono essere punite con una multa disciplinare di 100 franchi secondo la procedura di cui alla legge del 18 marzo 2016<sup>2</sup> sulle multe disciplinari:

- b. violazioni delle restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e delle merci ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4.

<sup>4</sup> Le violazioni del divieto del turismo degli acquisti ai sensi dell'articolo 3a possono essere punite con una multa disciplinare di 100 franchi secondo la procedura di cui alla legge sulle multe disciplinari.

<sup>5</sup> Nell'ambito delle sue competenze di controllo, l'AFD è autorizzata a riscuotere multe disciplinari in caso di violazione degli articoli 3a e 4 capoverso 4. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l'AFD trasmette il caso alla competente autorità di perseguimento penale.

## II

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019<sup>3</sup> concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

<sup>2</sup> RS 314.1  
<sup>3</sup> RS 314.11

*Numero XV numeri 15003 e 15004*

**XV. Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020<sup>4</sup>**

15003. Violazione delle restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e delle merci (art. 4 cpv. 4 e 10 <sup>f</sup> cpv. 2 lett. c ordinanza 2 COVID-19)	100
15004. Violazione del divieto del turismo degli acquisti (art. 3 <sup>a</sup> e 10 <sup>f</sup> cpv. 2 lett. d ordinanza 2 COVID-19)	100

**III**

La presente ordinanza entra in vigore il 17 aprile 2020 alle ore 00.00<sup>5</sup>.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> RS **818.101.24**

<sup>5</sup> Pubblicazione urgente del 16 aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).